

Anche il comportamento a livello di singoli comparti rispetto ai *benchmark* è da ritenersi tendenzialmente buono nell'anno appena trascorso; se si considerano i comparti che all'inizio del 2000 avevano raggiunto un attivo netto destinato alle prestazioni almeno pari al miliardo di lire i due terzi hanno realizzato *performance* superiori ai rispettivi *benchmark*. Dalla tavola presentata (Tav. 3.22) emerge inoltre che i comparti azionari, per i quali si era precedentemente rilevato che nella media avevano realizzato un rendimento piuttosto ridotto, hanno in quasi il 71 per cento dei casi superato il proprio *benchmark*, ad evidenziare come la bassa redditività dell'anno sia dipesa sostanzialmente dall'andamento dei mercati e non da scelte gestionali inadeguate.

Tav. 3.22

**Fondi pensione aperti. Comparti con *extra-performance* positiva.**  
(anno 2000)

	Numero comparti	Comparti con <i>extra-performance</i> positiva	(%)
Azionari	24	17	70,8
Bilanciati	27	19	70,4
Obbligazionari	20	11	55,0
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>47</b>	<b>66,2</b>

### 3.5 La revisione dei regolamenti

#### 3.5.1 Le forme pensionistiche individuali e il nuovo regolamento-tipo

Come in precedenza accennato, nell'ambito della complessiva riforma fiscale dell'ordinamento, il Decreto lgs. 47/2000 ha previsto l'introduzione delle forme pensionistiche individuali, secondo le previsioni degli articoli 9-*bis* e 9-*ter* inseriti nel Decreto lgs. 124/1993.

Accanto alle forme pensionistiche complementari di tipo collettivo, attuate mediante fondi pensione negoziali ovvero tramite "adesioni collettive" a fondi aperti, sono stati così contemplati due strumenti destinati ad accogliere le "scelte individuali", di cui l'uno operante nell'ambito dei fondi pensione aperti e l'altro realizzabile mediante la conclusione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Naturalmente l'opzione delle forme individuali è da considerarsi esclusiva per i soggetti che non siano titolari di reddito di lavoro o d'impresa e per i soggetti per i quali non siano state, comunque, poste in essere fonti istitutive di forme negoziali, ex art. 3 del Decreto lgs. 124/1993.

Per quanto attiene, invece, ai lavoratori dipendenti, risulta affermato sul piano delle agevolazioni fiscali il criterio di complementarità delle forme pensionistiche individuali rispetto all'adesione a forme pensionistiche complementari di tipo collettivo.

In altri termini, il titolare di redditi di lavoro dipendente può, relativamente a tali redditi, usufruire del sistema di agevolazioni fiscali previsto dall'ordinamento di settore solo canalizzando la propria opzione verso forme che consentano l'utilizzo del TFR per previdenza complementare e, quindi, verso forme di carattere collettivo (nel senso in precedenza richiamato). Ciò tenendo conto della previsione introdotta dall'art. 1 del Decreto lgs. 47/2000 in base alla quale *"se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire"*.

Sul punto sono intervenute le precisazioni contenute nel Decreto correttivo 168/2001 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 20 marzo, ove è stato precisato che la destinazione del TFR alle forme pensionistiche collettive permane condizione per la deducibilità dei contributi, nel concorso degli altri requisiti, per la ipotesi in cui sia stata istituita una forma di carattere collettivo cui possano aderire i lavoratori dipendenti di riferimento, mentre cessa di esplicare l'effetto interdittivo laddove la *"forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni"*.

Ciò, naturalmente, ferme restando le altre situazioni in cui il vincolo della destinazione del TFR non trova comunque applicazione per i lavoratori dipendenti, quali, in particolare, il caso dei vecchi iscritti a fondi preesistenti (anche laddove abbiano successivamente trasferito la propria posizione ad altre forme pensionistiche complementari) e l'ipotesi in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori. Giova ancora ricordare che il predetto vincolo non trova esplicazione per i redditi di lavoro dipendente che derivano da rapporti di lavoro per i quali non è previsto l'istituto del TFR, mentre è operante per i pubblici dipendenti che abbiano optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto in TFR (e per i quali, ovviamente, sia stata istituita la forma pensionistica collettiva), così come si applica ai percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente qualora sia prevista per gli stessi l'erogazione del trattamento di fine rapporto.

Dal punto di vista operativo, la nuova normativa ha reso necessario un approfondimento interpretativo volto ad inquadrare tali nuove forme nell'ambito del preesistente ordinamento e, con particolare riguardo alle forme da attuarsi nell'ambito dei fondi aperti, a definirne le caratteristiche operative in tempo utile affinché gli

intermediari potessero apportare le necessarie modifiche ai rispettivi assetti regolamentari (la nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2001).

Nel mese di ottobre, compiuta la consueta consultazione delle associazioni di categoria degli intermediari abilitati ad istituire fondi pensione aperti, la COVIP ha emanato i propri orientamenti in materia. Essi si sono soffermati sulle specifiche modalità di innovazione dei regolamenti dei fondi aperti, evidenziando i profili distintivi della disciplina da adottare con riguardo all'introduzione delle forme individuali rispetto a quella in cui lo strumento-fondo pensione aperto sia utilizzato per porre in essere forme pensionistiche collettive (cc.dd. "adesioni collettive" a fondi aperti).

L'analisi si è accentrata su tutti gli aspetti della nuova disciplina, con riguardo, dunque, alla disciplina dell'area dei destinatari, a quella relativa a contribuzioni e prestazioni (possibilità di contribuzione anche in cifra fissa, facoltà di prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile e superamento dei limiti alla liquidabilità in capitale per le ipotesi di rendite di importo contenuto) e a quella dei trasferimenti e riscatti delle posizioni individuali maturate in fondi pensione e forme individuali, anche per le ipotesi di premorienza.

Con particolare riferimento al tema della "portabilità" della posizione individuale, rilevato che le modifiche recate all'art. 10 del Decreto lgs. 124/1993 tendono a consentire - al verificarsi delle condizioni ivi previste - la possibilità di trasferimento della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche contemplate dal decreto medesimo, ivi compresi i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, la Commissione ha rilevato l'esigenza di una regolamentazione omogenea di tutte le forme pensionistiche complementari previste dall'ordinamento, comunque ispirata al rispetto dei principi della chiarezza e della trasparenza. Al riguardo, si ricorda, tra l'altro, che l'art. 9-ter del Decreto lgs. 124/1993, con riferimento alle forme individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, ha stabilito che le relative condizioni contrattuali siano comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP prima della loro applicazione.

In linea con il nuovo quadro normativo, come delineato anche per effetto degli orientamenti della COVIP, è stato quindi rivisto lo schema-tipo di regolamento per i fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita, ispirato a criteri di snellezza e chiarezza, nel quale, pur nell'ambito di un regime sostanzialmente unitario, sono state esplicitate le differenze di disciplina a seconda che l'adesione avvenga sulla base di previsioni di natura collettiva ovvero si realizzi in modo individuale.

Orientamenti interpretativi e schema-tipo di regolamento hanno costituito un utile strumento per consentire agli intermediari interessati di apportare le necessarie modifiche e integrazioni ai regolamenti dei fondi aperti, finalizzate a dare attuazione alle nuove previsioni legislative.

L'attuazione delle predette modifiche presuppone, inoltre, la modifica anche del prospetto informativo per la raccolta delle adesioni. Tenuto conto della necessità di non frapporre adempimenti che avrebbero potuto ritardare l'effettiva operatività delle nuove previsioni, la CONSOB ha consentito, con proprio provvedimento del 15.12.2000, la pubblicazione di un supplemento provvisorio di aggiornamento del prospetto informativo che tenga conto delle innovazioni introdotte.

La stessa CONSOB, nel quadro della complessiva revisione del regolamento in materia di sollecitazione all'investimento, ha poi recentemente provveduto a modificare lo schema di prospetto relativo ai fondi pensione aperti, nonché a disciplinare gli annunci pubblicitari.

Nell'ambito dei rapporti intercorsi con la CONSOB in occasione dell'emanazione dei citati provvedimenti, si è avuto modo di esprimere la volontà di porre in essere sempre più uno stretto raccordo, al fine di sviluppare, con riferimento ai fondi pensione aperti, un insieme di disposizioni normative e di prassi applicative complessivamente coerenti e tendenti, nel rispetto del principio della tutela degli aderenti, all'efficacia e snellezza dei controlli e al miglior sviluppo del settore, in omaggio a quanto previsto dalla legge riguardo alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza operanti nel settore finanziario.

### **3.5.2 L'attività di approvazione delle modifiche regolamentari**

Nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001, la COVIP ha assolto un'intensa attività di approvazione di modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, sottoposti ad una generale revisione per le sopravvenute norme di legge in materia di previdenza complementare.

Si è trattato, in particolare, degli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della Legge 144/99 e del Decreto lgs. 47/2000.

Come già ricordato, la revisione ha avuto luogo facendo riferimento al nuovo schema-tipo di regolamento dei fondi aperti, redatto proprio allo scopo di uniformare i vigenti assetti regolamentari a quanto previsto dalle nuove norme di legge. Le modifiche sono state per lo più adottate con il ricorso alle procedure semplificate di adeguamento del regolamento, attraverso le quali il presidente del consiglio di amministrazione, o l'amministratore delegato, della società promotrice è legittimato ad apportare direttamente le modifiche che sono sottoposte all'approvazione della COVIP.

Attraverso lo strumento costituito dallo schema-tipo, è risultata assai semplificata sia l'attività di elaborazione delle modifiche regolamentari da parte dei fondi sia la

stessa attività istruttoria svolta dalla COVIP, sicché è risultato possibile contenere i tempi di approvazione nonché i casi nei quali è risultato necessario effettuare rilievi formali.

Con riguardo al numero dei provvedimenti adottati, la COVIP, nel corso del 2000, ha deliberato 92 approvazioni di modifiche regolamentari: di queste, 30 fanno riferimento a procedure già avviate a fine 1999.

La maggior parte delle deliberazioni assunte ha riguardato le modifiche di adeguamento alla Legge 144/1999 e al Decreto lgs. 47/2000. Alcuni fondi hanno effettuato l'adeguamento in due stadi successivi, mentre altri hanno riunito gli adeguamenti in un'unica istanza.

Se si includono anche le 28 deliberazioni adottate nei primi mesi del 2001, tutti i fondi operativi hanno conformato i loro regolamenti al nuovo assetto delineato dalle sopravvenute norme legislative.

Le ulteriori modifiche approvate riguardano il regime delle spese e gli allegati assicurativi.

Le modifiche apportate al regime delle spese, pari a 21, sono state in gran parte proposte contestualmente a quelle di adeguamento e riguardano, prevalentemente, interventi volti alla riduzione di costi. Si tratta di riduzioni di costi *una tantum* o costi di gestione, e, in alcuni casi, dell'introduzione di sconti in caso di adesioni collettive. Solo in sei casi e da parte di due soggetti promotori, sono state proposte modifiche peggiorative rispetto a quanto in precedenza i regolamenti prevedevano.

Le modifiche peggiorative hanno riguardato, in un caso, l'aumento della commissione di gestione commisurata al patrimonio (per una delle previste linee di investimento), nell'altro l'aumento dei costi di caricamento nell'erogazione della rendita.

In caso di modifiche peggiorative al regolamento, il fondo deve comunicare a ogni iscritto l'introduzione delle stesse e deve attendere un intervallo temporale di norma fissato in 120 giorni prima di dar loro efficacia, al fine di consentire l'eventuale trasferimento ad altri fondi di iscritti che non giudichino più conveniente l'adesione alla luce delle modifiche regolamentari introdotte.

Riguardo alla modifica agli allegati assicurativi, delle 36 deliberazioni adottate al riguardo solo tre hanno riguardato esclusivamente gli allegati assicurativi, mentre le restanti hanno compreso anche modifiche al testo regolamentare.

Quando le modifiche investono gli allegati assicurativi, la relativa istruttoria viene eseguita in stretto raccordo con l'ISVAP che, sulla base della prassi di collaborazione definita anche in sede di apposito accordo, procede ad esprimere un apposito parere

tecnico. I contenuti delle modifiche hanno riguardato, nella generalità dei casi, le tabelle dei coefficienti per la determinazione della rendita di pensione, variate in conseguenza della riduzione del tasso tecnico che le imprese di assicurazione hanno adottato in attuazione dei provvedimenti ISVAP (Provvedimento ISVAP n.1036 del 06.11.1998 relativo alla determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita) nonché in seguito alla sostituzione delle tavole di sopravvivenza (Circolare ISVAP n.343 del 30.09.1998 riguardante le basi demografiche per le assicurazioni di rendita).

## **4. I fondi pensione preesistenti**

### **4.1 L'iscrizione dei fondi all'Albo**

L'art. 18 del Decreto lgs. 124/1993 prevede che i fondi pensione preesistenti siano iscritti in sezioni speciali dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto stesso.

L'attività di iscrizione all'Albo, conclusasi sostanzialmente nel 2000, ha dato luogo ad una serie di approfondimenti e di attività, di seguito illustrati.

L'originaria formulazione della menzionata norma aveva generato dubbi interpretativi in ordine alla natura giuridica del provvedimento di iscrizione e, come conseguenza, aveva determinato incertezze su quale fosse l'attività che la Commissione era tenuta a porre in essere e quali verifiche si dovessero effettuare ai fini dell'iscrizione stessa.

Le novità legislative introdotte con il provvedimento collegato alla finanziaria per l'anno 1998 (Legge 449/1997), che hanno inciso oltre che sugli assetti della previdenza complementare anche sugli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione, hanno consentito di chiarire tali profili e di avviare concretamente l'attività per l'iscrizione dei fondi.

Il nuovo comma 6-*bis* introdotto dall'art. 59, comma 40, della Legge 449/1997 ha disposto, difatti, che le forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della Legge 421/1992 siano iscritte di diritto a seguito della comunicazione effettuata alla Commissione, e l'iscrizione costituisce il presupposto per l'avvio dell'attività di vigilanza della Commissione stessa.

La precisazione legislativa ha consentito alla Commissione di organizzare la propria attività e di individuare e graduare sotto il profilo operativo gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle forme pensionistiche che avevano rivelato la propria esistenza con la comunicazione effettuata secondo le modalità stabilite nel titolo II del DM Lavoro 211/1997.

Con l'approvazione, nel novembre 1997, degli orientamenti interpretativi per l'identificazione delle forme pensionistiche complementari indicate nell'art. 18, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993, e con l'emanazione, nel gennaio 1998, del proprio

regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'Albo, in cui la Commissione ha chiarito come fosse necessario verificare preventivamente che le forme pensionistiche complementari da iscrivere fossero state effettivamente istituite prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992, e appartenessero al campo di applicazione del Decreto lgs. 124/1993, si completava il quadro regolamentare.

L'attività di iscrizione ha, tuttavia, richiesto un ulteriore impegno operativo preliminare per l'approfondimento di aspetti metodologici che consentissero sia di velocizzare l'attività accertativa che di disporre in modo organizzato di tutte le informazioni di base necessarie come supporto dell'attività istruttoria e provvedimentale. Altri approfondimenti hanno interessato profili valutativi in ordine all'iscrivibilità dei fondi.

Per quanto attiene più specificamente ai criteri seguiti nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione, si è ritenuto di procedere per gruppi di fondi, per i quali era definita la relativa attività accertativa, dando priorità a quelli con più di 100 iscritti.

Sulla base delle informazioni derivanti dalla comunicazione effettuata dai fondi e dei successivi approfondimenti seguiti nel corso delle istruttorie circa le loro caratteristiche, la struttura dell'Albo, con riguardo ai fondi di risalente istituzione, è stata articolata in tre sezioni speciali: le prime due destinate ai fondi vigilati da COVIP e la terza destinata ai fondi vigilati da altre Autorità (Banca d'Italia e ISVAP).

Modalità operative specifiche sono state adottate dalla Commissione per l'iscrizione all'Albo dei fondi pensione "interni" a banche ed a compagnie di assicurazione. Si è ritenuto, difatti, sulla base delle disposizioni di legge in materia di forme di collaborazione fra le Autorità di vigilanza che consentono lo scambio delle informazioni ed agevolano le rispettive funzioni, di concordare modalità operative per confrontare i dati anagrafici sui fondi interni e per poter procedere all'iscrizione dei fondi in questione sulla base delle verifiche effettuate direttamente da Banca d'Italia e da ISVAP.

Le comunicazioni pervenute alla Commissione ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Decreto lgs. 124/1993 sono risultate complessivamente 799. Il numero totale tiene conto di quelle inviate in momenti successivi e dovute sostanzialmente ai processi di scorporo ed esternalizzazione (ad esempio, nel caso di esternalizzazione della sola sezione a contribuzione definita di un fondo interno bancario). Nel numero complessivo delle comunicazioni risultano indicate anche quelle relative a fondi non più esistenti in quanto confluiti in altre realtà organizzative.

Delle forme pensionistiche che hanno inviato le comunicazioni, 625 rientrano nella sfera operativa della Commissione mentre le restanti 174, in quanto forme pensionistiche interne a banche o a compagnie di assicurazione (come patrimonio di destinazione ex art. 2117 c.c. o come mera evidenza di bilancio), sono sottoposte, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto lgs. 124/1993, al controllo degli organismi di



vigilanza in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.

Tale previsione normativa trae origine dalla mancanza di autonomia giuridica di queste forme pensionistiche, con la conseguenza che queste ultime interessano direttamente le vicende patrimoniali e la situazione economico-finanziaria degli intermediari al cui interno sono costituite, e ne sono a loro volta interessate nella loro capacità di adempiere agli impegni nei confronti degli interessati.

L'attività di raccordo con le due Autorità competenti (Banca d'Italia ed ISVAP), ha consentito alla COVIP di iscrivere 160 fondi preesistenti alla terza sezione speciale dell'Albo dei fondi pensione.

I restanti 14 fondi sono stati interessati da processi di fusione, esternalizzazione o scioglimento. Conseguentemente non si è dato luogo alla loro iscrizione sulla base dell'originaria segnalazione.

La situazione finale sui fondi pensione di competenza delle altre autorità di vigilanza è rappresentata sinteticamente nella seguente tabella:

Tav. 4.1

**Fondi pensione preesistenti di competenza delle altre Autorità di vigilanza. Iscrizioni all'albo.<sup>(1)</sup>**

<b>Comunicazioni pervenute</b>	<b>174</b>
- fondi interni a imprese di assicurazione	8
- fondi interni a banche	166
<b>Fondi iscritti</b>	<b>160</b>
- fondi interni a imprese di assicurazione	8
- fondi interni a banche	152
<b>Fondi non iscritti</b>	<b>14</b>

<sup>(1)</sup> I dati si riferiscono alla situazione dell'Albo a fine 2000.

Il numero totale dei fondi iscritti nella terza sezione speciale sarà in futuro suscettibile di variazione in diminuzione per l'eventuale cessazione dell'attività degli stessi ovvero in relazione ad operazioni di modifica della loro forma giuridica, con la trasformazione degli stessi in fondi esterni vigilati da COVIP.

Delle forme pensionistiche di competenza della Commissione 198 non sono state iscritte all'Albo in quanto o non appartenenti all'area della previdenza complementare ovvero interessate, in un momento successivo alla comunicazione, da operazioni di trasferimento integrale delle posizioni dei propri iscritti in altri fondi (con conseguente

scioglimento), nonché da operazioni di concentrazione (fusioni ed incorporazioni). Tali ultime vicende hanno riguardato soprattutto i fondi dimensionalmente più piccoli che in questo modo hanno cercato di ovviare alle difficoltà incontrate nel processo di adeguamento ai nuovi standard organizzativi e gestionali.

Dei restanti fondi preesistenti 417 sono stati iscritti nella prima (398) e nella seconda sezione speciale (19) dell'Albo dei Fondi Pensione, dopo averne accertato la costituzione anteriore al 15.11.1992 (data di entrata in vigore della Legge delega 421/1992) e l'appartenenza all'area della previdenza complementare.

La situazione finale relativa ai fondi pensione di competenza della Commissione è rappresentata sinteticamente nella seguente tabella:

Tav. 4.2

**Fondi pensione preesistenti di competenza della COVIP.**

Comunicazioni pervenute <sup>(1)</sup>	625
Fondi non iscritti <sup>(2)</sup>	198
Fondi iscrivibili	427
Fondi iscritti <sup>(3)</sup>	417
Fondi cancellati dall'Albo <sup>(3)</sup>	2
Fondi sospesi	8

<sup>(1)</sup> Il numero comprende anche un fondo che, con deliberazione della Commissione del 5 giugno 2000, è stato cancellato dalla prima sezione speciale dell'Albo, in quanto trasformatosi in fondo di nuova costituzione e quindi iscritto nella relativa sezione.

<sup>(2)</sup> Dei 198 fondi: 162 sono i fondi interessati da operazioni di scioglimento intervenute successivamente alla comunicazione, ma prima della loro iscrizione all'Albo; i restanti 36 attengono a situazioni diverse, quali ad esempio i fondi interni agli enti della Legge 70/1975, che non consentono di ricomprendere gli stessi nell'area della previdenza complementare, ovvero a rettifiche rispetto alle comunicazioni effettuate. Tra questi ultimi sono considerati anche dei fondi interni ad aziende che hanno esternalizzato la forma previdenziale nei confronti degli iscritti attivi e, privi di patrimonio separato, sono in fase di definizione delle residue obbligazioni nei confronti di alcuni pensionati.

<sup>(3)</sup> I dati si riferiscono alla situazione dell'Albo a fine 2000.

Sotto la voce "fondi sospesi" sono indicate alcune situazioni, le cui vicende evolutive, presentando degli aspetti del tutto peculiari, richiedono ulteriori approfondimenti per la valutazione conclusiva.

Nei "fondi non iscritti" si fa riferimento, tra gli altri, ai fondi che, interessati da processi di liquidazione o confluenza in altre realtà organizzative, risultavano dalla documentazione acquisita non più operativi o comunque interessati da una fase liquidatoria e per i quali è stata condotta da ultimo una specifica indagine.

Tali fondi, con riguardo alle comunicazioni a suo tempo inviate, sono risultati

162: 121 fondi sono stati interessati da operazioni di scioglimento, 2 fondi, a seguito di operazione di fusione con altro fondo preesistente, sono stati iscritti sotto altra denominazione ed infine 39 fondi sono stati incorporati da altri fondi preesistenti.

Per i 41 fondi che hanno posto in essere operazioni di concentrazione (fusioni in senso stretto o incorporazioni in altri fondi preesistenti) non esiste più, allo stato attuale, l'entità che aveva provveduto alla comunicazione ai fini dell'iscrizione.

L'indagine compiuta sui restanti 121 fondi ha evidenziato che l'iter di scioglimento è stato condotto attraverso tre differenti modalità: in 87 casi si è proceduto o si sta procedendo al trasferimento delle posizioni individuali ad altro fondo pensione e, ad esito dello svuotamento patrimoniale del fondo, si procederà (o si è proceduto) al formale scioglimento; in 31 casi si è attivata una formale procedura di liquidazione (della quale, in talune ipotesi, si è già data esplicita evidenza mediante l'invio di specifiche comunicazioni relative alla chiusura della fase liquidatoria); in 3 casi risulta essere stata posta in atto una forma mista che prevede il trasferimento delle posizioni nell'ambito di una procedura liquidatoria.

Il processo ricognitivo per l'iscrizione di questi fondi ha dovuto tenere conto della circostanza che l'avvio di una procedura di tipo liquidatorio determina un sostanziale cambiamento nella vita del fondo, impegnato esclusivamente al compimento delle operazioni connesse alla sua chiusura: in effetti, l'eventuale iscrizione all'Albo poteva risultare incoerente con la decisione già assunta dai fondi di non continuare a esercitare l'attività di previdenza complementare.

La Commissione, sulla base degli approfondimenti di carattere sostanziale ed operativo circa le conseguenti iniziative ancora da porre in essere al termine della fase ricognitiva, per la definizione di quei procedimenti a suo tempo avviati ai fini dell'iscrizione ha quindi inteso operare nei termini di seguito indicati:

- non procedere all'iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi sopra indicati;
- comunicare formalmente a tutte le entità per le quali si è avuta formale notizia della chiusura dell'attività liquidatoria, l'avvenuta determinazione di "non iscrizione" e la conseguente esclusione dal campo di applicazione della previdenza complementare;
- individuare modalità organizzative per una verifica sullo stato del processo di liquidazione/scioglimento per quelle entità per le quali non risulta ancora formalmente completata la relativa procedura.

Della determinazione operativa assunta si è riferito alle competenti sedi amministrative evidenziando, tra l'altro, le conseguenze derivanti dall'estraneità di questi fondi all'area sottoposta ai controlli della Commissione.

## 4.2 I piani di vigilanza

Come è noto, la Legge 449/1997 ha integrato il Decreto lgs. 124/1993 prevedendo anche che la cosiddetta attività di vigilanza di stabilità - concetto da intendersi in senso ampio e pertanto riferibile al monitoraggio dell'insieme di condizioni operative e gestionali che assicurano, in un'ottica prospettica, la solidità e la vitalità nel tempo di ciascuna iniziativa previdenziale - sia avviata dalla Commissione sulle forme pensionistiche preesistenti secondo piani di attività differenziati temporalmente.

Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto la gravosità del compito di esercitare controlli nei confronti di un insieme costituito da centinaia di soggetti caratterizzati da grande eterogeneità delle caratteristiche strutturali e operative.

La Commissione ha quindi definito piani di attività effettuando una classificazione dei fondi basata su criteri oggettivamente determinati. In fase di prima definizione dei piani, esaminate le comunicazioni effettuate dai fondi preesistenti, la Commissione si è orientata nel senso di individuare i fondi da assoggettare con priorità alla propria vigilanza privilegiando un criterio di tipo dimensionale.

La COVIP - con proprio provvedimento adottato nel luglio del 1999 - ha pertanto deliberato di assoggettare a vigilanza di stabilità fin dalla loro iscrizione all'albo i fondi che superassero una determinata soglia dimensionale, definita in base al numero di aderenti complessivi (iscritti attivi e pensionati, risultanti alla fine del 1996) e posta pari alle 5.000 unità.

In applicazione di tale decisione, la Commissione ha provveduto ad avviare l'esercizio dei propri pieni poteri di controllo su un insieme di 25 fondi pensione preesistenti. In particolare, l'avvio della vigilanza ha comportato la richiesta a ciascun fondo di un'aggiornata relazione di verifica della propria situazione complessiva, l'assunzione di specifici riferimenti su singoli aspetti di particolare rilevanza, l'attivazione di un flusso regolare di informazioni. Nella maggior parte dei casi, si è provveduto a convocare i rappresentanti dei fondi presso gli uffici della Commissione, al fine di meglio esaminare la situazione complessiva del fondo e di individuare le problematiche da affrontare. Con gli incontri, oltre ad acquisire informazioni più dirette e dettagliate sui singoli casi, si è verificato il grado di consapevolezza degli organi dei fondi circa il proprio ruolo nel garantirne la sana e prudente gestione, e ad impostare i rapporti tra i fondi e l'organo di vigilanza in un'ottica di trasparenza e di collaborazione.

Sostanzialmente conclusa, nel corso del 2000, la fase di iscrizione all'Albo dei fondi preesistenti, la COVIP ha provveduto a dare seguito ai piani di vigilanza sottoponendo nell'ottobre scorso alla propria di vigilanza di stabilità altri 15 fondi preesistenti.

L'insieme dei fondi preesistenti pienamente assoggettati ai poteri della Commissione ha quindi raggiunto le 40 unità. Esso è composto da tutti i fondi di

maggiori dimensioni numeriche (superiori a 5.000 iscritti), da fondi individuati tramite un sistema di sorteggio casuale (il che rende già oggi attiva una politica di deterrenza che non incoraggia presunzioni di immunità) e da altri fondi identificati sulla base di altre informazioni disponibili che suggerivano l'esistenza di profili di criticità. In termini di copertura quantitativa dell'intero comparto, l'insieme dei fondi assoggettati alla vigilanza di stabilità appare particolarmente significativo: esso rappresenta circa tre quarti dell'intero settore dei fondi preesistenti di competenza della COVIP in termini di aderenti, e quote ancora superiori in termini di risorse finanziarie.

Per uno dei fondi assoggettati alla vigilanza di stabilità, l'ipotesi relativa all'esistenza di profili di criticità è stata confermata dall'attività di controllo svolta, che ha dovuto ricorrere anche a strumenti di accertamento di tipo ispettivo.

Nell'anno trascorso, si è dato seguito alla linea operativa già in precedenza definita in merito alla trattazione degli esposti, finora pervenuti quasi esclusivamente con riferimento a fondi preesistenti. Essi formano oggetto di attenzione della COVIP nel quadro delle complessive informazioni di cui si dispone sui soggetti vigilati. In particolare, gli esposti ricevuti con riferimento ai fondi preesistenti sono utilizzati per la stessa definizione dei piani di vigilanza e, per i fondi già assoggettati alla vigilanza di stabilità, costituiscono oggetto di attenzione per il loro potenziale segnaletico di situazioni di disfunzione gestionale. Quando gli esposti attengono a questioni rilevanti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Commissione (si fa riferimento all'approvazione di modifiche statutarie), gli elementi informativi in essi contenuti vengono valutati nell'ambito dell'istruttoria relativa al procedimento. Naturalmente, le competenze della COVIP non possono estendersi alla risoluzione di singole controversie, che rimangono affidate alle autorità ordinarie.

## **4.3 La struttura del settore**

### **4.3.1 Gli iscritti ed i pensionati**

All'interno della previdenza complementare i fondi preesistenti costituiscono un aggregato rilevante e eterogeneo; alla fine del 2000, al termine della ricognizione operata dalla COVIP per procedere all'iscrizione all'albo, le 577 forme pensionistiche istituite prima del 1993 rappresentano più dell'80 per cento dell'insieme dei fondi, comprensivo anche dei soggetti di nuova istituzione. Il processo di trasformazione di questa area della previdenza complementare è frutto della volontà del legislatore, che ha ritenuto necessario l'adeguamento alla nuova normativa ed ha stabilito di limitare la possibilità di nuove iscrizioni. Risulta comunque consistente la quota di risorse finanziarie gestite dai fondi preesistenti; infatti, comprendendo anche i fondi interni alle

banche e alle assicurazioni le risorse destinate a fini pensionistici facenti complessivamente capo ai fondi preesistenti supera, alla fine dell'anno, i 54.000 miliardi e costituiscono la parte preponderante delle risorse raccolte dall'intero settore della previdenza complementare.

Tav. 4.3

**Fondi pensione preesistenti. Dati di sintesi.<sup>(1)</sup>**

(consistenze di fine periodo per iscritti e pensionati; flussi annui per contributi e prestazioni; importi in miliardi di lire)

	1999	2000
Numero di fondi	417	417
Iscritti <sup>(2)</sup>	573.256	579.600
Pensionati diretti	79.522	80.920
Pensionati indiretti	27.637	27.894
Contributi	3.310	3.532
Prestazioni	2.830	2.679
<i>in rendita</i>	1.124	1.170
<i>in capitale</i>	1.706	1.509
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	38.452	40.788
<i>di cui riserve matematiche presso compagnie di assicurazione</i>	9.993	11.244
<i>Per memoria (milioni di lire):</i>		
Contributi per iscritto attivo	6,4	6,7
Prestazioni per pensionato	10,7	10,8
Risorse destinate alle prestazioni per iscritto / pensionato	56,5	59,2

<sup>(1)</sup> Fondi pensione preesistenti la cui vigilanza è affidata alla COVIP. I dati riferiti al totale dei fondi sono stimati sulla base delle informazioni relative a 337 dei 417 fondi iscritti all'albo al 31.12.2000, tenendo conto di precedenti rilevazioni.

<sup>(2)</sup> Attivi e iscritti che non versano e non ricevono prestazioni (indicati anche come differiti o sospesi).

In questo ambito operano 151 fondi interni a banche, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, con un patrimonio pari a circa 13.000 miliardi. Meno significativa è la presenza di fondi interni ad imprese di assicurazione: si tratta di 8 fondi, sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP, cui corrispondono poco più di 500 miliardi di patrimonio.

La COVIP ha competenza su tutti gli altri fondi, che al 31.12.2000 risultano in numero pari a 417 e costituiscono più del 70 per cento del totale delle vecchie forme previdenziali; si tratta per la maggior parte (69 per cento) di operatori dotati di soggettività giuridica. Raccolgono circa 580.000 iscritti, quindi l'85 per cento del totale relativo a tutto il comparto dei preesistenti, a fronte di un ammontare di risorse complessivamente destinate alle prestazioni che supera i 40.000 miliardi.

I dati rilevati presso i fondi di competenza COVIP offrono interessanti elementi di analisi per valutare le diverse caratterizzazioni delle due tipologie di fondi: i nuovi, che presentano le peculiarità tipiche di ogni fenomeno nelle prime fasi della sua evoluzione, e le forme preesistenti, che sono nella fase matura della loro attività.

Evidente effetto del differente orizzonte temporale di riferimento delle due tipologie è il rapporto fra le consistenze delle risorse accantonate a fini pensionistici: come già sottolineato, l'ammontare relativo alle vecchie forme previdenziali rappresenta la parte preponderante delle risorse complessivamente destinate alla previdenza complementare. A fronte di questo rapporto, però, nella distribuzione degli iscritti la quota maggioritaria compete ai fondi di nuova istituzione. Non stupisce quindi che in media le risorse per aderente ai fondi preesistenti risultino di gran lunga maggiori rispetto a quanto compete agli aderenti ai fondi aperti o negoziali.

Oltre alla disparità delle consistenze accantonate, si rileva un'analogha disparità per i flussi di contribuzione: infatti, il contributo medio per iscritto alle nuove forme previdenziali ammonta a 2 milioni all'anno; per i fondi istituiti prima del 1993, invece, la somma versata annualmente è di poco inferiore a 7 milioni. E' interessante comparare anche la struttura della contribuzione rispetto alla fonte: lavoratore, datore o TFR. Con riguardo in particolare agli iscritti ai fondi negoziali in attività prima del 1996, risulta che poco meno del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti deriva dal trattamento di fine rapporto e la quota di origine datoriale è la minore (20 per cento). All'opposto, per le vecchie forme previdenziali il 54 per cento dei contributi risulta a carico del datore di lavoro, mentre la percentuale minore riguarda il TFR (16 per cento).

Risulta utile analizzare le forme pensionistiche complementari preesistenti distinguendole per tipologia: fondi preesistenti a contribuzione definita, fondi a prestazione definita e forme di natura mista, che prevedono al proprio interno entrambi i regimi pensionistici.

Nel 2000 più del 70 per cento del totale degli iscritti è riferito a forme previdenziali a contribuzione definita, mentre la quota residuale del 30 per cento si bipartisce fra la prestazione definita e le forme miste. Diversa è invece la distribuzione dei pensionati diretti per tipologia di fondo: più del 70 per cento si ripartisce in modo paritario fra i fondi che offrono soltanto o in misura parziale una prestazione definita; è, invece, pari al 27 per cento del totale la quota dei pensionati di fondi a contribuzione definita.

Nell'ambito della contribuzione definita poco meno del 50 per cento della contribuzione viene dalla retribuzione, mentre il 33 per cento è di origine datoriale e meno di un quinto viene dal trattamento di fine rapporto. Le quote si spostano significativamente verso la fonte retributiva nelle due altre forme pensionistiche, a prestazione definita e miste; in particolare risulta pressoché nullo l'accantonamento di origine TFR nel caso della sola prestazione definita.

Tav. 4.4

**Fondi pensione preesistenti. Iscritti, contribuiti, pensionati e prestazioni per tipologia di fondo.***(anno 2000; consistenze di fine periodo per iscritti e pensionati; flussi annui per contribuiti e prestazioni; importi in miliardi di lire)*

	Tipologia di fondo			Totale
	Contribuzione definita	Prestazione definita	Forme miste	
Iscritti <sup>(1)</sup>	409.930	83.160	86.510	579.600
Contributi	2.628	427	477	3.532
<i>a carico del datore di lavoro</i>	1.253	356	301	1.910
<i>a carico del lavoratore</i>	882	71	102	1.055
<i>TFR</i>	493	0	74	567
Pensionati diretti	21.838	29.043	30.039	80.920
Pensionati indiretti	7.904	9.257	10.733	27.894
Prestazioni	1.593	609	477	2.679
<i>in rendita</i>	277	545	348	1.170
<i>in capitale</i> <sup>(2)</sup>	1.316	64	129	1.509

<sup>(1)</sup> Attivi e iscritti che non versano e non ricevono prestazioni (indicati anche come differiti o sospesi).<sup>(2)</sup> Comprendono i riscatti.

Anche con riferimento alla tipologia delle prestazioni erogate nell'anno, in rendita o in forma di capitale, i fondi pensione preesistenti si diversificano, evidenziando specificità che differenziano la contribuzione definita dalle altre due forme. Ovviamente, la distinzione deriva anche dal divieto contenuto nell'art. 59, comma 2, della Legge 449/1997 che ha stabilito che per le forme a prestazione definita non possono trovare applicazione, per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposizioni che prevedano la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale. Nell'ambito della contribuzione definita si riscontra comunque che più dell'80 per cento del totale annuo delle erogazioni previdenziali assume la forma della liquidazione *una tantum*, mentre le rendite periodiche che vengono distribuite pesano appena il 17 per cento sulle uscite sostenute a fini previdenziali.